

COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Parere n. 9 del 24/06/2021

**Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20/2021:
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO"**

L'anno duemila ventuno, il giorno 24 del mese di giugno presso il proprio studio, avendo ricevuto via e.mail, in data 21/06/2021 e chiarimenti in data 23.06.2021, la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI


Premesso che:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Città Metropolitana adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni".

CONSIDERATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 e del comma 169, art. 1 della legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che i comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti delle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le aliquote e i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra oppure entro la data prevista da apposita norma statale, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'art. 53, comma 16, legge 388/2000 è derogato esplicitamente dall'art. 30, comma 5, DL 41/2021, come nel caso di specie e di cui di seguito dettaglio;

CONSIDERATO che l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 in sede di conversione alla Camera prevede il termine del 30 giugno 2021: ... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

La norma in esame consente quindi agli enti locali, per il 2021, di provvedere alle deliberazioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva entro i due mesi successivi al termine (fissato dal precedente comma 4) per l'approvazione del bilancio di previsione poi ulteriormente prorogato (G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, in vigore dallo stesso giorno, il DL n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che tra le cui principali novità prevede la proroga dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 dei



termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020).

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte al regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO l'art. 239, comma 1 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2020, n. 7, del "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria", con la medesima deliberazione abrogati gli artt. da 1 a 48 del "Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 05.04.2016, n. 11 il quale ha assunto ora il nome di "Regolamento per la tassa sui rifiuti" e che continua a produrre i suoi effetti solamente nella parte relativa alla TARI (artt. da 49 a 87);

VERIFICATO, a seguito di richiesta al funzionario del Comune, che la proposta di nuovo regolamento non cambia negli aspetti sostanziali ma è stato solo aggiornato con i riferimenti legislativi nuovi.

RITENUTO di dover adeguare il presente regolamento alla normativa nazionale relative alla Tari;

VISTO il nuovo "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)" che è costituito da n. 27 articoli e n. 3 allegati;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come da proposta di deliberazione;

PRESA VISIONE della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2021 avente come oggetto quanto sopra riportato.

Atteso che il presente regolamento è stato predisposto in conformità con la vigente normativa in materia di TARI, come riferito nella mail del 23.06.2021 dal funzionario comunale, individuando la disciplina generale per l'applicazione del tributo, le agevolazioni o esenzioni nonché le modalità e i termini di versamento in considerazione delle peculiarità e specificità dell'ente.

Preso atto che, l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire la delibera di approvazione delle aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del

 2

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti al tributo comunale e s.m.i, alla disciplina in materia di tributi locali ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto dei diritti del contribuente*), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni regolanti la specifica materia;

INVITATO l'Ente a verificare il rispetto del D. Lgs n. 116/2020, per quanto compete alla sua situazione;

INVITATO l'Ente per quanto di sua competenza a considerare che l'anno 2021 sarà caratterizzato dalla determinazione tariffaria che dovrà basarsi sui nuovi piani finanziari comprensivi dei conguagli ereditati dal primo PEF 2020 e dovrà tenere conto delle conseguenze prodotte dal D.Lgs n. 116/2020;

INVITATO l'Ente a considerare fondamentale il fatto che la determinazione di nuove tariffe porta a nuovi valori che, ai sensi del D.L. 201/2011, articolo 13, comma 15 ter, potranno essere applicati solo per le scadenze fissate dopo il 1° dicembre dell'anno e che eventuali acconti vanno chiesti con le tariffe dell'anno precedente;

INVITATO l'Ente a prevedere altresì l'esclusione dell'applicazione del tributo giornaliero sulle aree destinate a mercati in seguito all'entrata in vigore del nuovo canone mercatale (art. 1, comma 836, legge 160/2019) che assorbe anche la previgente tari (tariffa) giornaliera. Il regolamento del Comune sul canone unico prevede alla PARTE III la gestione delle AREE MERCATALI;

INVITATO l'Ente a recepire le modifiche in materia di riscossione, con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma Pago.pa, da prevedersi dal 28 febbraio 2021 (seppure dovrebbe essere in maniera non esclusiva, alla luce della sopravvivenza del modello F24 e dalle indicazioni contenute nell'art. 2-bis del DL 193/2016) e in materia di versamento del tributo provinciale (Tefa). L'art. 17 (riscossione) di questo nuovo regolamento rimanda per le modalità di versamento a quanto previsto dalla normativa in vigore;

INVITATO l'Ente a procedere nelle variazioni necessarie delle voci e parti interessate del bilancio preventivo 2021-2023, per l'anno 2021 e successivi, qualora se ne verificasse la necessità, fermo restando la necessità della copertura dei costi di gestione dell'entrata a norma di legge.


ESPRIME

parere favorevole condizionato, previa verifica ed applicazione degli inviti sopra riportati, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2021 avente ad oggetto: **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO"**, ritenendolo congruo, coerente e attendibile ai fini delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

li, 24 giugno 2021

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)



Il presente parere è parte integrante della documentazione da produrre al Consiglio Comunale per l'approvazione della proposta in oggetto, rientrante come previsto dall'art. 239, comma 1 - lettera b) - n. 7, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Yes